

Prot 20148 del 12.03.10

Repubblica Italiana




Regione Siciliana

PRESIDENZA
Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta 2/e
90100 PALERMO

XXIII + CED
XXIV + SEC. V
Numero di codice fiscale 80012000826
Partita iva 02711070827
CED V

Palermo 09 MAR. 2010

15-3-10



POS. I Prot. 6959 /21.10.11

OGGETTO: Recupero somme erogate a dipendenti a seguito di sentenze poi riformate. Applicabilità procedura riscossione mediante ruolo, ex art. 17 D.Lgs. n. 46/1999. Rateizzazione. Possibilità.

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana
PALERMO

1. Con nota prot. 7537 del 3 febbraio 2010 codesto Dipartimento chiede di conoscere se sia possibile procedere al recupero di somme indebitamente erogate a dipendenti a seguito di sentenze poi riformate utilizzando, ai sensi l'art. 17 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, la procedura della riscossione mediante iscrizione a ruolo, affidando al concessionario la riscossione coattiva del credito.

L'Amministrazione rappresenta che, in virtù di decisioni del giudice del lavoro, poi riformate in appello, detti dipendenti avevano attivato procedure di esecuzione e riscosso - giusta ordinanze di assegnazione emesse dal G.E. del Tribunale di Palermo - somme pari, complessivamente, ad euro 850.000, mentre non hanno dato seguito alle diffide con le quali, dopo la sentenza di appello, è stata chiesta la restituzione delle somme.

L'Assessorato ritiene che, considerata l'ingente somma, nella fattispecie l'interesse pubblico al recupero delle stesse debba ritenersi prevalente rispetto all'interesse dei debitori ad ottenere la rateizzazione in applicazione del DPR 5 gennaio 1950, n. 180.

*Regione Siciliana*

Palermo

PRESIDENZA
Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta 2/e
90100 PALERMO

Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene che nella fattispecie in esame codesta Amministrazione possa procedere al recupero delle somme in via esattoriale ricorrendo alla iscrizione a ruolo delle stesse, affidando al concessionario la relativa riscossione.

Ora, fermo restando quanto fin qui precisato, in particolare in materia di recupero da parte della Pubblica Amministrazione di somme erogate indebitamente ai dipendenti, la giurisprudenza recente è uniformemente, orientata nel ritenere che “la Pubblica Amministrazione ha il dovere, discendente dall'art. 2033 c.c., di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo retributivo ai propri dipendenti: tale recupero non necessita di specifica motivazione, essendo la stessa insita nell'acclamazione della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente, né occorre alcuna comparazione degli interessi coinvolti (quello pubblico e quello privato) non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore” (Cons Stato IV 31.5.2007, n. 2789 TARS CT IV 28.2.2008, n. 1522, C.G.A. Sez. giurisd. 18.4.2006, n. 166), non potendo, comunque, “...considerarsi l'interesse del dipendente, cui è stata fatta l'indebita erogazione prevalente su quello pubblico, per sua natura sempre attuale e concreto” (TARS PA III 4.9.2008, n. 1105, Cons. Stato VI 19.1.2004, n. 4571) attenendo ad esigenze di finanza pubblica (Cons. Stato 17.4.2007, n. 3773).

Ne consegue che l'Amministrazione, ove intenda procedere al recupero delle somme in via esattoriale ha l'onere di procedere al recupero integrale e trasmettere al concessionario l'intera somma da recuperare.

Solo in sede di rapporto intercorrente con il concessionario il dipendente potrà chiedere la rateazione, secondo le disposizioni tributarie che regolano l'esecuzione coattiva delle pretese dell'amministrazione (TARS PA, I, 12.5.2003, art. 19 DPR 29.9.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, art. 26 D.Lgs. 26.2. 1999, n. 46 e successive modifiche e integrazioni).

In ordine, infine, al DPR 5 gennaio 1950, n. 180 richiamato da codesta Amministrazione, si precisa che esso stabilisce il principio generale dell'insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità degli emolumenti corrisposti ai dipendenti pubblici (art. 1).



Regione Siciliana

Palermo

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta 2/e
90100 PALERMO

L'art. 2 prevede poi "eccezioni alla inalienabilità e all'impignorabilità", che, per effetto di ripetuti interventi della Corte Costituzionale, sono state allargate in danno dei dipendenti pubblici e "la retribuzione, da qualsiasi lavoratore percepita, è stata...assoggettata al regime della responsabilità patrimoniale quale "bene" sul quale qualsiasi creditore può, nei limiti di legge, soddisfarsi attraverso l'espropriazione presso terzi" (Corte Costituzionale, sent. 506/2002). La Corte ha infatti dichiarato l'illegittimità, costituzionale dell'art. 2, comma 1, n. 3 del DPR n. 180/1950, con conseguente *ampliatio* dell'art. 545 c.p.c. per cui sono divenuti pignorabili nella misura di un quinto gli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro per debiti di qualunque natura (in tal senso Corte Costituzionale, sentenze 25.2.1987, n. 89 e 878/1988, Corte Cost. 10.3.1993, n. 99).

Tale principio generale trova una deroga nell'art 3, R.D.L. 19.1.1939, n. 295, nel caso in cui la ripetizione derivi dal pagamento di "...una o più rate non dovute di stipendi ed assegni equivalenti..." nel qual caso l'Amministrazione, può trattenere il pagamento delle rate successive, ed in genere di qualunque altro credito che venga a maturarsi anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo previa comunicazione scritta del relativo provvedimento amministrativo.

La citata normativa risponde ad esigenze di tutela del lavoratore ed è frutto di una valutazione operata a priori dal legislatore sul razionale contemperamento dell'interesse del creditore e quello del debitore, rappresentato dal limite del quinto della retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento o sequestro.

Appare necessario precisare che il DPR n. 180/1950 rappresenta una limitazione al generale principio della responsabilità patrimoniale del debitore dettato dall'art. 2740 c.c. che trova applicazione solo nel caso in cui, per il soddisfacimento del credito dell'Amministrazione, si debba aggredire lo stipendio del dipendente, in ragione della natura di esso, e si debba, così, procedere a conseguente sequestro o pignoramento.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.

Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero



Regione Siciliana

Palermo

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

Via Caltanissetta 2/e

90100 PALERMO

se intenda differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

Avv. Gabriella Guli/ Visto: Avv. Michele Arcadipane

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romano Palma)